

Delfim F. Leão - Livio Rossetti  
Maria do Céu G. Z. Fialho (eds.)

Derecho y sociedad en la Antigüedad Clásica

# NOMOS

Direito e sociedade na Antigüedad Clássica



IMPRESA DA UNIVERSIDADE  
DE COIMBRA



EDICIONES CLÁSICAS  
MADRID

# GLI STUDI DI DIRITTO GRECO OGGI

Alberto MAFFI

## “Studies on Greek law today”

The first part of the article is dealing with the history of the “Society for the Study of the Greek and Hellenistic law”, whose promoter was H. J Wolff, and of the periodic meetings organized by the “Society”, called “Symposia”. The second part is a short review of the most important contributions which have been published in the thirteen Symposia from 1971 to 2001, and an evaluation of their role for the progress in the world of the studies concerning ancient Greek law. In the third part the various methods which have been applied to the study of Greek law are examined. In particular the continental jurists’ approach is compared with the method of the Anglo-Saxon historians, to conclude that an integration is necessary between a method which aims at discovering the forms of the Greek juridical thought and a method which is more interested in understanding the role of law in the Greek society. The main thesis of the article is therefore that history of law and historical sociology of law should work together for a better comprehension of the Greek legal world.

1. Il mio tentativo di fare il punto sulla situazione attuale degli studi di diritto greco prenderà le mosse dall’attività della cosiddetta “Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte”, che organizza dal 1971 i periodici convegni denominati “Symposia”. H. J. Wolff, creatore della “Gesellschaft”, soleva scherzosamente definirla una “Schattengesellschaft”. C’era più di un motivo per definire così la piccola comunità di studiosi che lo stesso Wolff aveva raccolto a Rheda nel 1971 per il primo incontro dedicato espressamente allo studio del diritto nella Grecia antica.

Prima di tutto non c’era una qualifica accademica che fornisse un titolo privilegiato per partecipare a un simile incontro: allora come oggi gli insegnamenti ufficiali di diritto greco presso le Università europee si possono contare sulle dita di una mano<sup>1</sup>. Nemmeno la formazione accademica risultava caratterizzante; anzi, l’inten-

<sup>1</sup> In Italia, Milano (Eva Cantarella) e, di nuovo da qualche anno, Siena (Remo Martini), entrambe sedi in cui l’insegnamento era stato tenuto da Arnaldo Biscardi.

zione di Wolff era proprio quella di mettere a contatto giuristi e storici-filologi. Da quest'ultimo punto di vista i giusgrecisti si distinguevano subito dai giusromanisti, che escludono di regola i non giuristi dalla loro "società". Tuttavia è indubbio che Wolff intendesse mantenere nelle mani dei giuristi la leadership della "Gesellschaft": lo conferma il fatto che già dal Symposium successivo, tenutosi in Italia a Gargnano sul Garda nel 1974, alla testa della "Gesellschaft" si collocò un triumvirato di giuristi formato, oltre che dallo stesso Wolff, da Arnaldo Biscardi e da Joseph Modrzejewski<sup>2</sup>.

Un ulteriore motivo per cui si poteva parlare di una "Schattengesellschaft" è che non c'è nessuna attività comune ai suoi membri al di fuori della partecipazione ai "Symposia"<sup>3</sup>. Non solo, ma alla conservazione del carattere "umbratile" della "Gesellschaft" ha anche contribuito il fatto che l'invito a partecipare ai "Symposia", e quindi implicitamente a entrare nella "Gesellschaft", è sempre stato diffuso con molta cautela e con molta parsimonia. Ciò è dovuto anche, e direi soprattutto, alla volontà del Direttivo di tener ferma un'altra caratteristica che Wolff aveva impresso al primo Symposium, cioè la struttura seminariale. Le ragioni di questa scelta, per quanto ne so, non sono mai state rese pubbliche da Wolff, né, d'altra parte, sono poi state rimesse in discussione dai membri del Direttivo. Si può supporre che la scelta di Wolff sia stata dettata da una duplice motivazione. Da un lato non era certo grande il numero degli studiosi, soprattutto giuristi, in maggioranza a Rheda, che si interessavano di diritto greco all'inizio degli anni '70 del XX secolo<sup>4</sup>. E d'altro lato, richiedendo a tutti gli invitati una partecipazione attiva, si favoriva quel dialogo diretto e immediato (specie fra giuristi e non giuristi) da cui Wolff si aspettava un più incisivo progresso delle conoscenze nella nostra materia (che, non dimentichiamolo, non ha alle spalle i secoli di elaborazione che hanno portato al consolidamento della dottrina romanistica).

A distanza di più di trent'anni, e al compimento del XIV "Symposium" (Marburg/Lahn, ottobre 2003), si può dire che tale impostazione ha avuto il merito di dare una fisionomia più netta agli studi di diritto greco, e ciò grazie al contributo degli studiosi che sono stati via via cooptati nel gruppo relativamente stabile che si ritrova ad ogni "Symposium". Nello stesso tempo, però, occorre dire che il successo dell'iniziativa ha mostrato anche il limite di quella impostazione ristretta.

---

<sup>2</sup> E tale carattere di prevalenza dei giuristi è confermato dal fatto che a Wolff è subentrato Gerhard Thür e a Biscardi è subentrata Eva Cantarella.

<sup>3</sup> Fanno eccezione le collaborazioni dirette a compilare strumenti bibliografici importanti per seguire la produzione nell'ambito degli studi giusgrecistici: *Chronique Droit grec*, periodicamente pubblicata sulla "Révue d'histoire du Droit Français et Etranger" a cura di M. FARAGUNA e A. MAFFI, la rassegna bibliografica pubblicata nell'"Archiv f. Papyrusforschung" a cura di J. HENGSTL, il sito internet *Nomoi* (a cura di D. MIRHADY e I. ARNAUTOGLOU). Ricordo anche che, nell'ambito di un gruppo Sokrates coordinato dal prof. G. Thür dell'Università di Graz, si tengono annualmente in località diverse dei Seminari per docenti e studenti dedicati a un tema di diritto greco e romano.

<sup>4</sup> Sulle vicende che avevano portato a tale situazione si veda la lucida sintesi di TALAMANCA (1994) 889-949.

Soprattutto dal 1990 (anno in cui si tenne nei pressi di Monterey/Cal., dunque per la prima volta negli U.S.A., l'VIII "Symposion") il numero di studiosi che si sono attivamente interessati agli studi di diritto greco è andato rapidamente aumentando, specie in area anglosassone, in misura molto rilevante. Di conseguenza si è rivelato impossibile, anche volendolo, invitare tutti gli interessati. E' vero che, per accrescere il numero dei partecipanti, si è fatto ricorso all'espedito di introdurre la figura del "respondent", cioè facendo seguire a una relazione una replica già predisposta<sup>5</sup>. Ma, oltre al fatto che la dialettica fra i due studiosi coinvolti non ha dato sempre risultati interessanti, c'è anche il rischio di abbreviare il tempo dedicato alla discussione generale, che nei "Symposia" ha sempre giocato un ruolo sostanziale, grazie alla specializzazione dei partecipanti e alla struttura seminariale<sup>6</sup>.

Oggi è la rivista "Dike" che si propone di ampliare lo spazio a disposizione degli studiosi interessati a entrare nell'orbita della "Gesellschaft". La rivista, fondata per iniziativa di Eva Cantarella e di Alberto Maffi, viene pubblicata dal 1998 presso l'Università degli Studi di Milano. Il collegamento di "Dike" con la "Gesellschaft" è dato dal fatto che nel suo Comitato scientifico sono presenti gli studiosi –giuristi e non giuristi– che hanno fornito contributi di riconosciuta importanza nel campo degli studi giusgrecistici e che sono quindi regolarmente invitati ai Symposia. Dunque, senza essere «un organo o una filiazione diretta» della "Gesellschaft"», la rivista si propone di «costituire un luogo di dibattito permanente tra giuristi e non giuristi, al fine di far progredire le nostre conoscenze del pensiero, quale si è manifestato, più o meno esplicitamente, nelle istituzioni storiche e nella riflessione teorica degli antichi Greci»<sup>7</sup>.

2. Delineate così per sommi capi le vicende e i caratteri della "Gesellschaft", si tratta di esaminare brevemente il contributo che i "Symposia" hanno dato al progresso delle nostre conoscenze.

È indubbio che, dal punto di vista quantitativo, la produzione riconducibile direttamente alla "Gesellschaft" è veramente cospicua. Nell'insieme i contributi pubblicati negli Atti dei "Symposia" si avvicinano ormai alle 5000 pagine (a cui, volendo, si può aggiungere il migliaio di pagine pubblicate nei cinque numeri di "Dike" apparsi dal 1998 al 2002). Si può anche dire che questa vasta produzione ha

---

<sup>5</sup> Vi si è fatto ricorso, dopo il "Symposion" 1990, in occasione dei "Symposia" tenutisi nel 1993, 2001 e 2003.

<sup>6</sup> Particolare interesse hanno sempre rivestito in particolare gli interventi di Wolff, che dopo il suo fondamentale discorso di apertura del 1971, e prima della sua morte, nel 1983, fu presente a tutti i "Symposia" ma tenne una relazione soltanto in occasione del IV "Symposion" (Aigina, 1979). Purtroppo soltanto le discussioni svoltesi durante il "Symposion" 1974 sono state pubblicate nei relativi Atti, e credo che tutti possano constatare, leggendole, la rilevanza degli interventi di Wolff.

<sup>7</sup> E. CANTARELLA, "Presentazione", *Dike* 1 (1998) 6-7.

sostanzialmente rinnovato il quadro delle nostre conoscenze? Rispondere in modo netto a questa domanda non è facile; occorrerebbe oltre tutto entrare nel merito dei singoli contributi, mentre qui vogliamo tenere il discorso su un piano generale. Se vogliamo utilizzare un indicatore meccanico, possiamo ad esempio constatare che nella bibliografia del più recente manuale di diritto attico, *The Shape of Athenian Law* di S. Todd, pubblicato nel 1993, sono citati soltanto tre contributi pubblicati nei "Symposia"; eppure i lavori dedicati al diritto attico nei "Symposia" sono certo molto più numerosi. Si potrebbe imputare all'autore di aver adottato un criterio di selezione carente<sup>8</sup>, e quindi non ritenerlo un test significativo. In realtà sulla rilevanza complessiva dei "Symposia" ha pesato probabilmente il fatto che il Direttivo non ha mai voluto dedicare un "Symposion" a un tema monografico (con la parziale eccezione del "Symposion" 1990), e questo ha probabilmente ridotto l'impatto che una serie di contributi concentrati su un singolo tema avrebbe potuto avere a livello dottrinario. Tuttavia non bisogna trascurare il fatto che in certi casi i Symposia hanno rappresentato una sede privilegiata per ricerche relative a temi e documentazioni specifiche di grande rilevanza per l'intera storia del diritto greco. Penso in particolare al Codice di Gortina e alle iscrizioni cretesi coeve<sup>9</sup>. Si può anche constatare come i contributi presentati ai "Symposia" accompagnino spesso la composizione da parte del loro autore di opere di grande impegno: i "Symposia" svolgono così la funzione di stimolo alla loro realizzazione e rappresentano anche una sede ideale per una loro valutazione critica approfondita<sup>10</sup>. Non va sottovaluta-

<sup>8</sup> Si veda la recensione del volume di TODD, da me pubblicata in *Athenaeum* 84 (1996) 281-287.

<sup>9</sup> In *Symposion* 1974: M. TALAMANCA, "'Dikazein' e 'krinein' alle origini dell'attività giurisdizionale in Grecia", 103-133; in *Symposion* 1977: H. B. ROSEN, "Questions d'interprétation de textes juridiques grecs de la plus ancienne époque", 9-32 (di cui la prima parte è dedicata alla I col. del Codice di Gortina); in *Symposion* 1979: H. VAN EFFENTERRE, "Le droit et la langue. A propos du Code de Gortyne", 113-128; in *Symposion* 1985: M. GAGARIN, "The Function of Witnesses at Gortyn", 29-54; in *Symposion* 1990: H. VAN EFFENTERRE, "Criminal Law in Archaic Greece", 83-86 (con la "Response" di M. GAGARIN, 87-92); A. MAFFI, "Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene", (con la "Response" di S. AVRAMOVIČ), 205-238; in *Symposion* 1993: M. BILE, "La patrioiokos des lois de Gortyne: Etude linguistique" (con la "Response" di S. AVRAMOVIČ), 45-60; M. GAGARIN, "The Economic Status of Women in the Gortyn Code: Retroactivity and Change" (con la "Risposta" di A. MAFFI), p. 61-78; in *Symposion* 1995: H. et M. VAN EFFENTERRE, "*Du nouveau sur le Code de Gortyne*", 11-16; A. MAFFI, "Processo di libertà e rivendicazione in proprietà dello schiavo a Gortina e ad Atene", 17-26; M. GAGARIN, "Oaths and Oath-Challenges in Greek Law", 125-134 (importante anche per lo studio del giuramento nel Codice di Gortina); in *Symposion* 1997: H. ET M. VAN EFFENTERRE, "Le vocabulaire de l'appartenance dans les lois de Gortyne", 21-32; R. MARTINI, "Su due norme transitorie del Codice di Gortina", 33-40; M. GAGARIN, "The Gortyn Code and Greek Legal Procedure", 41-52; in *Symposion* 1999: A. MAFFI, "La legittimità a stare in giudizio del kosmos gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)", 37-56; G. THÜR, "Sachverfolgung und Diebstahl in den griechischen Poleis (Dem. 32, Lys. 23, IC IV 72 I, IPArk 32 u. 17)", 57-96 (la sezione dell'articolo di Thür concernente la I col. del Codice di Gortina è stata ripubblicata con un "Nachtrag" in *Dike* 5, 2002, seguita da una replica di A. MAFFI).

<sup>10</sup> E' il caso ad esempio dei numerosi contributi di G. Thür che hanno accompagnato da un "Symposion" all'altro la preparazione delle IPArk, e per H. van Effenterre dei contributi precedenti e successivi alla pubblicazione dei *Nomima*.

tata un'ulteriore funzione positiva dei Symposia, che è quella di diffondere l'interesse per lo studio del diritto greco in nuovi paesi: un caso emblematico è quello della Spagna, dove per opera soprattutto di J. Fernandez Nieto, organizzatore del "Symposion" 1982 a Santander e, con V. Alonso Troncoso, del "Symposion" 1999 a La Coruña, si è creato uno stabile collegamento con il nucleo originario dei giuristi grecisti.

C'è un altro aspetto importante di cui occorre tenere conto nel valutare i contributi raccolti nei "Symposia". Benché i giuristi, attraverso il Direttivo della "Gesellschaft", controllino sostanzialmente la partecipazione ai "Symposia", essi non impongono un indirizzo metodologico. Anzi, la lettura dei "Symposia" permette di constatare che è stato pienamente realizzato ciò che Wolff si proponeva, cioè di rendere stabile e fecondo l'incontro fra giuristi da un lato e storici, filologi ed epigrafisti dall'altro. Nei contributi pubblicati nei *Symposia* si possono così riconoscere almeno tre approcci metodologici diversi. Prima di tutto c'è l'approccio dei giuristi, che si rifanno direttamente o indirettamente all'insegnamento delle tre figure che hanno determinato il rifiorire degli studi giuristici nella seconda metà del secolo XX, cioè Wolff, Biscardi e Modrzejewski. In secondo luogo c'è l'approccio storico-filologico: questo tipo di approccio è il più comune e il più diffuso, dato che non c'è praticamente nessuno storico, epigrafista o filologo che non abbia avuto occasione di imbattersi in testi greci rilevanti per la storia giuridica; ai "Symposia" sono stati invitati in genere quelli che mostravano maggior interesse ad approfondire testi di particolare rilevanza giuridica<sup>11</sup>. C'è infine un approccio che definirei politico-sociologico: esso ha caratterizzato in particolare il notevole sviluppo delle ricerche riguardanti il diritto greco che si è registrato durante gli ultimi quindici anni in area anglosassone (e su cui tornerò fra poco).

3. La pluralità di approcci, a cui abbiamo accennato sopra, che emerge dai "Symposia" è favorita da un dato che è stato più volte sottolineato con forza da Mario Talamanca, uno dei principali cultori di diritto greco di formazione giuridica (anche se è stato a lungo assente dai "Symposia"): in Grecia è mancata, sia sul piano teorico sia sul piano della loro applicazione pratica, l'elaborazione dei principi giuridici che a Roma è stata assicurata dai giuristi, e che ha reso il diritto romano, a differenza di tutti gli altri diritti antichi, il fondamento dei diritti europei continentali. La riflessione sul diritto si colloca nell'ambito della retorica giudiziaria, non della giurisprudenza, ed è quindi inevitabilmente piegata al risultato pratico da ottenere: la vittoria nel processo<sup>12</sup>. Si potrebbe aggiungere che, a riflettere sul diritto sono anche i filosofi – Platone e Aristotele *in primis*–; ma la loro riflessione diviene allo-

<sup>11</sup> Se ne possono trovare moltissimi sfogliando gli Atti dei "Symposia". La presenza degli storici è particolarmente avvertibile nel "Symposion" 1988: esso fu organizzato in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, la cui sezione di Storia antica era allora diretta da G. Nenci.

<sup>12</sup> V. di nuovo M. TALAMANCA (1994) §10.

ra funzionale al progetto politico che perseguono, come è evidente nei *Nomoi* platonici<sup>13</sup>.

Nella Grecia classica ed ellenistica abbiamo invece un diritto che si identifica nei *nomoi*, cioè in testi di legge scritti, o comunque in testi a valore *lato sensu* normativo. Fanno eccezione per l'Atene classica le orazioni e per l'Egitto tolemaico, e poi romano, i papiri, che consentono di farsi un'idea dell'applicazione del diritto nella prassi quotidiana. Al centro della nostra documentazione, per quanto riguarda il diritto delle *poleis* classiche, sta dunque il legislatore, non il giurista.

A questo punto si tratta di capire se i provvedimenti normativi a noi noti (soprattutto grazie alla documentazione epigrafica) siano ispirati soltanto all'esigenza di risolvere nel concreto problemi contingenti, oppure se le soluzioni adottate si conformino a un patrimonio concettuale e a un modo di pensare i rapporti giuridici che non è soltanto dominato dall'empiria. Io credo che il finale dell'*Etica Nicomachea* dimostri come all'epoca di Aristotele i tempi erano maturi per riconoscere dignità autonoma alla *technè nomothetike*, in ciò riallacciandosi alla tradizione dei legislatori arcaici. E d'altronde, al di là di una riflessione più propriamente filosofica, io credo che fosse patrimonio comune dell'uomo greco la consapevolezza che i *nomoi* della città costituivano un insieme coerente che regolava la vita dei cittadini in ogni suo aspetto<sup>14</sup>. Ne abbiamo una conferma, secondo me inequivocabile, nel più importante testo di legge greco: il Codice di Gortina. Ad esempio la parte relativa all'ereditaria (coll. VII-IX) attesta una volontà di dettare una disciplina esaustiva dell'istituto. E che nella mente del legislatore gortinio il diritto della città sia un insieme coordinato di leggi scritte lo confermano i numerosi rimandi interni a leggi scritte altrove<sup>15</sup>. Questo non significa postulare l'esistenza di un edificio giuridico perfettamente costruito secondo criteri sistematici<sup>16</sup>; significa ritenere che le soluzioni legislative non sono dettate solo dall'esigenza empirica di risolvere problemi contingenti, ma rispondono a concezioni radicate nella "coscienza giuridica" greca.

Come è noto, Wolff credeva nell'esistenza di "Grundauffassungen", ovvero "juristische Denkformen", che, pur non essendo elaborate esplicitamente sul piano teorico, permeavano di sé l'esperienza giuridica greca. E attribuiva allo storico del diritto il compito di portarle alla luce<sup>17</sup>. In concreto Wolff ha aperto la strada con le

<sup>13</sup> Si può osservare a questo proposito che l'interesse per la filosofia del diritto non è molto coltivato nei "Symposia". Ci sono però delle notevoli eccezioni: ricordo il contributo di CANTARELLA (1975) 293-319, e quello di WINKEL (1985) 109-118.

<sup>14</sup> Basti citare a questo proposito l'atteggiamento di Socrate verso le Leggi della città nel Critone platonico (su cui v. da ultimo OBER (2000) 541-551).

<sup>15</sup> Continua a non convincermi il punto di vista espresso da DI LELLO FINUOLI (1991) 215-230. Su un piano più generale non mi convince nemmeno il punto di vista riduttivo sostenuto da HÖLKESKAMP (1999).

<sup>16</sup> Da questo punto di vista si giustifica pienamente l'avvertimento formulato da M. TALAMANCA (1994) 944.

<sup>17</sup> V. il mio articolo "Hans Julius WOLFF e gli studi di diritto greco a trent'anni dal I Symposium", in *Dike* 4 (2001) 269-291.

sue ricerche sul diritto di famiglia, sul diritto delle obbligazioni e soprattutto sul processo<sup>18</sup>, tema di cruciale importanza per lo studio dell'esperienza giuridica greca, che non a caso si trova al centro degli interessi di G. Thür, lo studioso che più direttamente si rifà all'insegnamento di Wolff<sup>19</sup>

Se dunque si parte da queste premesse, il problema diviene come individuare e ricostruire le "Denkformen", i principi giuridici impliciti nei testi normativi. Lo strumento principale consiste senza dubbio nell'indagine sul significato dei termini giuridici<sup>20</sup>, operazione che va però condotta nell'ambito di complessi documentari coerenti e omogenei. In questa prospettiva rappresenta un modello il progetto di pubblicare raccolte commentate di epigrafi provenienti da una certa area geografica con particolare attenzione alle strutture processuali che da tali documenti emergono<sup>21</sup>.

Un caso a parte rappresentano le orazioni giudiziarie attiche, che ci permettono di farci un'idea dell'applicazione del diritto sia nel campo privatistico sia nel campo pubblicistico (per quest'ultimo soprattutto grazie alle orazioni relative ad accuse pubbliche di Demostene e di Eschine, da cui risulta quanto complesso e dettagliato fosse il "diritto costituzionale" ateniese del IV secolo). Le orazioni, come ha insegnato di nuovo Wolff, interessano lo storico del diritto soprattutto per ricostruire le regole che presiedono all'iter processuale; compito reso difficile dal fatto che i logografi tendono ad occultare l'impianto tecnico-procedurale per calcare la mano sugli argomenti retorici che possono controbilanciare una situazione processuale sfavorevole.

Un territorio ancora pressoché inesplorato dagli storici del diritto sono le monarchie ellenistiche, se si eccettua l'Egitto tolemaico a cui dedica la sua attenzione, ormai da più di un secolo, la papirologia giuridica. Anche nei "Symposia", dove è sempre presente la sezione "Hellenistisches Recht", l'attenzione è rivolta essenzialmente all'Egitto, con importanti prolungamenti nell'età romana.

4. Come ho già accennato sopra, il 1990 può essere considerato un anno di svolta per gli sviluppi degli studi di diritto greco in area anglosassone. Oltre al

---

<sup>18</sup> Sul tema del processo mi limito a citare "Der Ursprung des gerichtlichen Rechtstreits bei den Griechen", in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten* (Weimar, 1961) 1-90; *Die attische Paragrafhe* (Weimar, 1966) e, per il diritto tolemaico, *Das Justizwesen der Ptolemäer* (München 1970).

<sup>19</sup> Di THÜR mi limito a citare: *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos* (Wien, 1977) e "Das Gerichtswesen Athens im 4. Jahrhundert v. Chr.," in *Grosse Prozesse im antiken Athen* (München, 2000) 30-49.

<sup>20</sup> In quest'ottica i *Nomoi* platonici potrebbero rappresentare una fonte importante: v. M. TALAMANCA (1994) 946.

<sup>21</sup> Un abbozzo del progetto era stato delineato dallo stesso WOLFF in *Ztschr. Sav. Stift.* 98 (1981) 606-608. Una prima rilevante attuazione di esso è data dalle *IPARK* a cura di G. THÜR e H. TÄUBER (Vienna, 1994).

Symposion tenutosi in California, dove si registrò per la prima volta una massiccia presenza di studiosi americani, nel 1990 si ha anche la pubblicazione di un volume miscelaneo, a cura di P. Cartledge, P. Millett e S. Todd, intitolato *Nomos. Essays in Athenian Law, Politics and Society* (Cambridge 1990), che sarà seguito, sempre in area anglosassone, da un notevole numero di volumi analoghi nel cui titolo si fa direttamente o indirettamente riferimento alla sfera giuridica.

Una posizione a parte in questa corrente di studi ha assunto, sempre negli ultimi dieci anni, il Copenhagen Polis Centre, che sotto l'impulso di M. H. Hansen, ha già prodotto una nutrita serie di studi dedicati appunto alla storia e alla teoria della polis. Hansen ha partecipato sporadicamente ai "Symposia" fra il 1979 e il 1990, ma il suo interesse prevalente per la dimensione politica della grecità lo ha portato a seguire una strada in cui il diritto è solo una componente di realtà istituzionali più complesse<sup>22</sup>.

Può essere certamente accusato di eccessiva semplificazione il tentativo di ritrovare caratteristiche comuni nella produzione di questa corrente di studiosi. Tuttavia già nell'Introduzione a *Nomos cit.*, firmata da S. Todd e P. Millett, appare quello che mi pare, per così dire, il minimo comun denominatore di queste ricerche: cioè l'idea che il diritto greco sia l'espressione diretta dei rapporti sociali (ovvero sia «embedded in society»). Il rifiuto di avvalersi dei concetti giuridici elaborati dalla tradizione romanistica, che in Wolff ha come conseguenza la ricerca di un altro e più adeguato insieme di concetti giuridici, offre invece a questi studiosi lo spunto per abbandonare la prospettiva tecnico-giuridica, considerata estranea alla realtà greca e imposta artificialmente ad essa dagli storici del diritto greco.

5. Per renderci conto dei risultati a cui questa impostazione metodologica ha portato, possiamo gettare un rapido sguardo sulle pubblicazioni più significative dell'ultimo decennio. Negli USA ha avuto larga risonanza il volume curato da A.L. Boegehold e A.C. Scafuro, intitolato *Athenian Identity and Civic Ideology*<sup>23</sup>, a cui hanno fatto seguito tre importanti volumi: L. Foxhall e A.D.E. Lewis, *Greek Law in its Political Setting. Justification not Justice*<sup>24</sup>, P. Cartledge, P. Millett e S. von Reden, *Kosmos. Essays in Order, Conflict and Community in Classical Athens*<sup>25</sup>, V. Hunter e J. Edmondson, *Law and Social Status in Classical Athens*<sup>26</sup>. Ancora negli USA è appena stato pubblicato un altro volume a cura di E.M. Harris e L. Rubinstein, *Law and the Courts in Ancient Greece*.

<sup>22</sup> Per una sintesi della grande mole di lavoro svolta nell'ambito del Centro si veda M.H. HANSEN (2003), 257-282, in cui si troverà anche una lista completa delle pubblicazioni del Centro.

<sup>23</sup> The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993.

<sup>24</sup> Oxford, Clarendon Press, 1996.

<sup>25</sup> Cambridge University Press, 1998.

<sup>26</sup> Oxford University Press, 2000.

Si possono fare subito tre osservazioni generali su questi volumi. Prima di tutto si tratta di volumi miscellanei in cui spesso ritroviamo quali collaboratori gli stessi studiosi, a conferma del fatto che siamo di fronte a posizioni largamente condivise (anche se, com'è vedremo fra poco, su un punto essenziale, cioè il predominio del "rule of law" nell'Atene classica, esiste una divergenza di fondo). In secondo luogo, se si eccettua *Greek Law in its political Setting*, che include un importante contributo di Davies sul diritto di Gortina e articoli sulla legislazione e sulla giurisdizione non limitati ad Atene, l'accento cade essenzialmente su Atene, presa ancora una volta a paradigma del "Greek Law", e le fonti prese in considerazione sono quasi esclusivamente le orazioni giudiziarie. In terzo luogo, come si può vedere da titoli e sottotitoli (ad eccezione di *Law and the Courts*), questi volumi tendono a mettere in relazione il diritto ("law") con la società vista nella sua vita quotidiana, ossia nelle interazioni concrete fra i suoi membri, a prescindere da formalizzazioni giuridiche o dalle istituzioni politiche. L'idea di fondo è quindi di nuovo che l'ordine sociale riposa più su meccanismi di controllo sociale che sull'applicazione di principi giuridici formali.

A considerare più da vicino l'oggetto dei vari contributi contenuti nei volumi citati, ci si rende conto che ad interessare gli autori sono soprattutto i rapporti fra le varie componenti della popolazione della polis attica di età classica: cittadini, meteci, schiavi; ma anche rapporti fra i sessi, ruolo della famiglia nella società e rapporti fra retorica giudiziaria e criteri di giudizio applicati dalle giurie popolari. Scarso interesse suscitano invece gli istituti giuridici che nella tradizione romanistica rientrerebbero nei diritti reali, nei diritti di credito o nelle successioni ereditarie.

6. Consideriamo ad esempio la nozione di cittadinanza, che sta al centro del volume curato da Boegehold e Scafuro. L'attacco a una visione meramente formalistica («constitutionalist perspective») della cittadinanza viene lucidamente illustrato da Scafuro nella Introduzione al volume e ampiamente sviluppato nei primi tre contributi (rispettivamente di Manville, Connor e Frost). Ecco come riassume Scafuro il presupposto metodologico che sta alla base di alcuni dei più significativi contributi del volume: «In several of the essays collected here, for example, the constitutionalist perspective comes under fire: Manville selects this perspective ('that Athenian citizenship was a legal status, defined by a fixed set of juridical criteria') and the related institutional one ('that the manifestation of Athenian citizenship is primarily to be understood through institutional contexts') as two propositions belonging to an older paradigm of citizenship that is no longer tenable; Connor attacks the notion that 'citizenship is best approached through law'; Patterson's essay is a full-scale demonstration of the failure of constitutionalists to account for the position of Athenian women in the public life of the polis» (p. 3). È interessante notare che questo approccio è stato ripreso e sviluppato da E.E. Cohen, uno studioso che sviluppa da anni una propria originale linea di ricerca (e

che appare fra i collaboratori di *Law and Social Status*, oltre che fra gli invitati agli ultimi “Symposia”): nel suo recente libro, *The Athenian Nation*<sup>27</sup>, “Nation” viene volutamente contrapposta a “State” per segnalare che l’analisi dei rapporti fra gli abitanti dell’Atene classica in termini meramente legali non riesce a dare pienamente conto della realtà e della complessità dei rapporti sociali. Con ciò si approda alla sempre risorgente questione della definizione della polis greca dal punto di vista che potremmo chiamare di “dottrina dello Stato”: Scafuro vi accenna brevemente nella sua Introduzione (p. 6-7), contrapponendo la “utter separation”, di cui si è fatto paladino M.H. Hansen, alla “total fusion”, a cui crede piuttosto O. Murray.

Anche il concetto di ordine, che sta al centro dei saggi raccolti in *Kosmos*, presuppone la mancanza di quelle «sharp distinctions or oppositions all too familiar today between the State and the rest of the citizen community, and between the public and the private»<sup>28</sup>, a cui consegue l’assenza di una “società civile” collocata fra il singolo o la famiglia e lo Stato. Dunque non erano né la coercizione legale né la coesione politica ad assicurare l’ordine all’interno della polis. Il segreto della stabilità ateniese sta piuttosto «in its multiple forums for, and determined practice of, creative political and social adaptation» (p. 12).

7. Passando ora a *Law and Social Status in Classical Athens*, consideriamo prima di tutto la breve Prefazione di J. Edmondson<sup>29</sup>. Scrive Edmondson: «In the last ten years or so, one of the more fruitful developments in Athenian history has been the increasing dialogue that has taken place between social and legal historians». Come esempi di opere provenienti da storici del diritto cita i *Symposia* 1990 e 1995 (tralasciando, non si sa perché, il *Symposion* 1993). Poi aggiunge: «this work has moved away from the study of the law per se, whether procedural or substantive, and has aimed instead to situate Athen’s legal institutions in their broader social context and to clarify the manner in which law and legal institutions helped to define Athenian social organization and social relations» (p. V). La conclusione a cui Edmondson giunge è che «the law...thus played a crucial role in constructing social status at Athens. Status groups, whether citizens, resident aliens, or slaves, were defined at least in part juridically, by the manner in which they were treated by Athenian law and judicial practice» (p. VI). Come si vede, Edmondson conserva al diritto un ruolo molto più rilevante di quanto non fossero inclini ad attribuirgli gli studiosi che hanno contribuito ad *Athenian Identity and Civic Ideology*. Fra i contributi pubblicati in *Law and Social Status* particolare interesse riveste quello conclusivo di M. Golden, “Epilogue: Some Trends in Recent Work on Athenian Law and Society” (p. 175-185). Golden considera i contributi raccolti in *Law and Social*

<sup>27</sup> Princeton University Press, Princeton, 2000.

<sup>28</sup> Così P. CARTLEDGE, *Introduction: defining a kosmos*, in *Kosmos cit.*, 1

<sup>29</sup> Non è chiaro perché la Prefazione non sia firmata anche dall’altra curatrice, Virginia HUNTER.

*Status*, nonché quelli pubblicati in *Nomos: Essays in Athenian Law, Politics and Society* e in *Greek Law in its Political Setting*, come «proof of the revitalization of the study of Greek law». Golden vi riconosce l'affermarsi di una nuova corrente di studi che muove da una "redefinition" della nozione di diritto greco, che ha trovato consensi tanto vasti da provocare una sia pure «mild counter-reaction» di uno studioso, J.A. Crook, a cui storici e filologi anglosassoni dell'ultima generazione hanno sempre guardato come un'autorità indiscussa in materia di diritto romano. Golden si riferisce qui a "Legal History and General History", un breve, ma incisivo, intervento pubblicato da Crook in *BICS* 41, 1996, p. 31-36. In questo scritto Crook inizia tratteggiando il diverso approccio al diritto da parte degli storici del diritto e degli storici generali: scopo della ricerca è, per i primi, pur tenendo conto dei fattori sociali che influenzano il diritto, «not to illuminate the society but to illuminate the law»; per i secondi, interrogarsi sul modo in cui «the legal institutions are embedded in the society, but...in order to throw light on the society and not on the legal institutions» (p. 31). Secondo Crook questi due differenti approcci devono essere complementari (e in quest'ottica avrebbe ben potuto citare, come convinto esponente di questo duplice approccio alla realtà giuridica greca, H.J. Wolff). Ora, mentre Crook si vanta di aver sostenuto fino a ieri l'importanza di integrare la storia del diritto nella storia generale, «in the sense of insisting that legal history could and should be used as a tool for general history», oggi, con suo grande stupore, si accorge di dover «champion legal history against the general history», cioè contro la tendenza «to reduce everything, including law, to something else, usually Social Science» (p. 32). Nella critica a questa tendenza un paragrafo è dedicato proprio al diritto greco, dove leggiamo: «They [the Athenians] had no jurisprudence, did they not, then, have any principles of law? Recent writers (except those who waffle away about the 'Rule of Law'), at every point when they have set out the social factors and you think they are about to get to the legal principles, just stop. I hear myself saying 'But surely a developed society does have legal principles, even if you can only deduce them from the practice?'» (p. 33).

Ritornando a Golden, dopo aver citato il ruolo che David Cohen attribuisce al processo attico, egli propone tre nuove direzioni di ricerca, di cui trova già le tracce nella recente produzione<sup>30</sup>. Questi tre approcci vengono così descritti: 1) «Law as parallel discourse»; 2) «Law as productive discourse»; 3) «Law as permeable discourse» (p. 176).

Parlando di «law as parallel discourse», Golden sottolinea come spesso vi siano discordanze o vere e proprie contraddizioni fra condizione legale di una persona e facoltà che le vengono socialmente riconosciute (ad esempio agli schiavi *choris oikountes* veniva riconosciuta la disponibilità di un peculio), oppure ancora come vi siano leggi cadute in desuetudine o comunque non applicate. Dunque in sostanza

---

<sup>30</sup> Qui Golden si scusa di fare riferimento solo ad opere in inglese, ma si giustifica sostenendo che «the social context of Athenian law has mostly engaged those writing in English» (p. 176. Tuttavia alla n. 1 cita, fra le eccezioni, Gernet e, stranamente, Thür).

Golden sottolinea la non corrispondenza fra come le cose dovrebbero andare in base alle norme di legge e come realmente vanno nella realtà sociale.

Con «law as productive discourse» Golden intende sottolineare che le differenze di trattamento riservate dal diritto a categorie diverse di persone (come cittadini, meteci e schiavi) sono scelte in base a criteri non casuali. E viceversa ci sono situazioni in cui persone diverse sono trattate allo stesso modo (ad esempio in prigione vanno ugualmente cittadini, meteci e schiavi).

Ci riporta più vicino al cuore del problema metodologico, che qui ci interessa, la terza caratteristica che Golden attribuisce al diritto greco: «law as permeable discourse». Con ciò Golden intende sottolineare che «Greek law was not a separate sphere with its own concepts or ideology but rather integrated into and strongly influenced by other areas of social life» (p. 180). E qui Golden si rifa soprattutto al rapporto fra orazioni giudiziarie e criteri di giudizio seguiti dalle giurie popolari, e osserva che una forte corrente dottrinarica insiste sul fatto che le giurie ateniesi erano influenzate soprattutto da argomenti emozionali e addirittura da effetti teatrali. A questo tema aveva già dedicato un significativo contributo P.J. Rhodes, *Enmity in fourth-century Athens*, in *Kosmos cit.*, p. 144-161. Rhodes mette in rilievo sei aspetti del processo attico del IV secolo, ricavabili dalle orazioni, che ne sottolineano l'estraneità (la "otherness", p. 145) rispetto al processo moderno: 1) «there were not legal experts, and a trial tended to be seen as a contest between the opposing litigants rather than a matter to be decided simply on points of fact and law relevant to the charge»<sup>31</sup>; 2) «that prosecution was almost always left to the initiative of a private individual, even for offences against the state»; 3) «that there was often a choice available to the prosecutor between different forms of prosecution for the same wrongful act...» (p. 145-146)<sup>32</sup>; 4) «the successful parties to lawsuits commonly had in the last resort to use self-help, if necessary by violent means, in executing the decisions of the courts, though a cautious man could bring pressure on his adversary through supplementary court decisions before proceeding to that final stage»; 5) «an original prosecution could generate a remarkable range of counter-prosecutions..., diversionary prosecutions..., and subsequent prosecutions»; 6) «although there are occasions when it suits a litigant to claim that a man was not his enemy...litigants are not ashamed to state that they are supporting their friends, and that they are prosecuting their enemies in the hope of obtaining revenge» (p. 160-161). Così conclude Rhodes: «The result was a great deal of litigation, but not, I think, what we should be happy to recognise as the rule of law» (p. 161).

Mi pare che qui la nozione di "permeable discourse" di Golden e di "otherness" di Rhodes si possano considerare punti di vista convergenti proprio in quella prospettiva, come abbiamo visto poco sopra, criticata da Crook. D'altronde è proprio

<sup>31</sup> Si riconosce qui la tesi di David Cohen, a cui abbiamo già accennato, che è stata esposta soprattutto in *Law, Violence and Community in Classical Athens* (Cambridge, 1995).

<sup>32</sup> Su questo tema si veda il contributo di C. Carey in *Law and the Courts cit.*

con riferimento alla caratterizzazione del processo attico che si registra il massimo dissenso fra gli studiosi anglosassoni. Mi riferisco in particolare alle posizioni assunte da E.M. Harris<sup>33</sup>, il quale, contrapponendosi a D. Cohen e ai numerosi studiosi che aderiscono in modo più o meno convinto alle opinioni di quest'ultimo, sostiene che le argomentazioni di ordine giuridico avevano un peso determinante nelle valutazioni delle giurie attiche, e che il processo aveva appunto il compito essenziale di affermare "the rule of law".

8. E' il momento di tirare le fila del discorso e di esprimere qualche valutazione sui metodi e i risultati della notevole, e comunque stimolante, fioritura di studi relativi al diritto greco, che si è avuta negli ultimi anni in ambiente anglosassone.

Come ho già accennato questi studiosi si interessano di un'area abbastanza ristretta del diritto greco, sia in senso spaziale (perché l'attenzione si concentra essenzialmente su Atene), sia dal punto di vista degli argomenti trattati, che si riducono essenzialmente allo statuto delle varie componenti della popolazione ateniese e al processo attraverso il prisma delle orazioni giudiziarie. Ma anche per quanto riguarda questi due grandi temi, non direi che l'approccio sociologico abbia portato a risultati che giustifichino l'abbandono dell'approccio giuridico.

Con riferimento alle nozioni di cittadinanza e di ordine mi pare difficile rinunciare allo studio delle nozioni di 'extent' e di 'content' della cittadinanza, per rifarsi alla terminologia adottata da Sealey<sup>34</sup>, nonché della condizione delle altre componenti della popolazione. Che poi nei rapporti sociali ed economici vi siano delle "zone grigie", in cui i confini fra i rispettivi statuti giuridici si fanno meno netti (e qui viene da pensare soprattutto a donne e schiavi), non toglie ché nella percezione stessa degli antichi la condizione delle persone sia avvertita attraverso le categorie giuridiche che definiscono prerogative e limiti della loro partecipazione alla vita della città<sup>35</sup>.

Per quanto riguarda il processo, che costituisce senza dubbio il principale "enjeu" dal punto di vista metodologico<sup>36</sup>, mi pare necessario far procedere di pari

---

<sup>33</sup> Si vedano in particolare gli ultimi lavori di HARRIS: *Feuding or Enforcement? The Nature of Litigation in Classical Athens*, in corso di stampa in Symposium 2001 e l'Introduzione a HARRIS-RUBINSTEIN, *Law and the Courts*. Su questa tematica si vedano anche Christ e Johnstone.

<sup>34</sup> V. SCAFURO, *Introduction: Bifurcations and Intersections*, in *Athenian Identity cit.*, p. 2.

<sup>35</sup> Segnalo per un approccio diverso, attento in particolare alla formazione del concetto di cittadinanza nella documentazione epigrafica di età arcaica, la prima parte del vol. I di *Nomima* (a cura di H. VAN EFFENTERRE e F. RUZÉ, Roma: 1994), intitolata "Identité civique", in cui gli autori cercano di ricostruire una nozione di *pre-politeia*: v. A. MAFFI, *Droit et épigraphie dans la Grèce archaïque. A propos d'un ouvrage récent*, "Rev. hist. droit" 75 (1997) 435-446.

<sup>36</sup> Osservo per inciso che gli studiosi anglosassoni di cui ci stiamo occupando, seguendo una tendenza molto criticata dagli studiosi europei continentali, sembrano ignorare i contributi scritti in una lingua diversa dall'inglese. In particolare, per quanto riguarda l'attività dei tribunali ateniesi, non tengono conto dell'ampio dibattito che si era sviluppato negli anni '70 del secolo scorso, soprattutto in

passo lo studio delle “technicalities” procedurali e quello dell’efficacia delle argomentazioni retoriche. La tendenza dominante fra gli studiosi qui considerati, che possiamo considerare tuttora ispirata alle tesi di David Cohen<sup>37</sup>, sembra stare sotto l’influsso determinante del realismo giuridico americano, secondo cui diritto è ciò che i giudici sono disposti a riconoscere come tale, quali che siano gli elementi che hanno determinato la loro opinione. Secondo me, però, occorre tener conto del fatto che il giudizio dei tribunali popolari era espresso nella forma di un verdetto tramite una votazione: non solo non veniva fornita alcuna motivazione, né di carattere giuridico né extra-giuridico, ma, secondo Thür, la sentenza stessa non era formulata per iscritto<sup>38</sup>. Noi non sappiamo quindi in base a quali criteri i giudici giudicavano. Il fatto che le orazioni contengano argomenti extra-giuridici non diminuisce il fatto che l’affermazione di aver agito conformemente alle leggi della polis è sempre presente (più o meno esplicitamente) nelle orazioni. E il divieto di parlare *ex tou pragmatos* dimostra che c’è la consapevolezza dell’obbligo di valutare il fatto, su cui verte la causa, alla luce della sua conformità o difformità dai principi giuridici (ciò che è d’altronde attestato nel modo più chiaro dal giuramento elastico). Che poi vi siano comportamenti, oggetto di repressione da parte delle leggi, le cui manifestazioni concrete non sono specificate nei testi di legge, non significa che tali manifestazioni non siano socialmente identificate in maniera abbastanza precisa da fornire ai giudici un criterio di valutazione generalmente condiviso. Per illustrare meglio quest’ultimo punto faccio riferimento al citato contributo sul processo di Socrate pubblicato da J. Ober nella sezione “Athenian Law” degli Studi dedicati recentemente a M.H. Hansen<sup>39</sup>.

Scrive Ober: «when indicted on a charge of *asebeia*, Sokrates was not constrained to accept the detailed definition of *asebeia* offered by the prosecution. Nor was he constrained to accept that this behavior (even if accurately described by the prosecutor) would have constituted *asebeia*. Rather, Athenian law invited each juror to weigh the competing assessments of prosecutor and defendant regarding what sorts of behavior carried out under what conditions constituted impiety» (p. 544). Certo i comportamenti concretamente classificabili sotto una definizione generica possono essere oggetto di interpretazioni contrastanti e possono anche mutare nel corso del tempo<sup>40</sup>, ma le divergenze interpretative riguardano soltanto i casi marginali e i

---

area di lingua tedesca fra i seguaci di H. J. WOLFF. Mi riferisco in particolare a H. MEYER-LAURIN (1965) e J. MEINECKE (1971) 275-360.

<sup>37</sup> La tesi di D. COHEN ha recentemente incontrato, in maniera alquanto inaspettata, un certo riconoscimento da parte di G. THÜR, *Rechtvorschriften und Rechtsanwendung in Athen (5/4. Jh.v.Chr.)*, in “Timai I. Triantaphyllopoulou” (Atene, 2000) 89-100.

<sup>38</sup> G. THÜR (1987) 467-484, a cui si aggiunge ora il contributo di A. LANNI in HARRIS-RUBINSTEIN, *Laws and the Courts*.

<sup>39</sup> V. sopra n. 13. Oltre a quello di Ober, in quella sezione del volume si trovano altri importanti studi sul diritto attico.

<sup>40</sup> Si tratta di un tema classico della filosofia del diritto. Ricordo qui soltanto un interessante contributo italiano: F. DENOZZA (1995) 1-73.

convincimenti morali e sociali mutano molto lentamente e quasi impercettibilmente. Ora, anche se Socrate era certamente uomo da ribaltare idee diffuse, il suo processo non può essere certo assunto come paradigma della latitudine di giudizio riconosciuta ai giudici dei tribunali popolari ateniesi. Che cosa fosse da considerare *asebeia* o *hybris* i giudici ateniesi lo sapevano benissimo e anche le parti in causa normalmente lo sapevano e lo accettavano: solo a un Socrate poteva venire in mente di negare e rovesciare le idee comuni; ma questa non era certo la prassi che possiamo immaginarci seguissero i normali cittadini di fronte al tribunale popolare.

Osservo infine che alcune caratteristiche, fra quelle che Rhodes ha messo in luce nel contributo sopra ricordato, non contrastano affatto con l'idea che il processo sia rigorosamente informato a principi giuridici. Mi riferisco in particolare alla possibilità di sollevare eccezioni, di agire contro il falso testimone ecc.: è singolare che questi aspetti del processo, che dagli storici del diritto sono normalmente ritenuti un segno di progresso giuridico (in quanto strumenti, si direbbe oggi in Italia, di maggiore "garantismo"), siano invece considerati come un elemento negativo da Rhodes. Quanto all'iniziativa privata dell'azione giudiziaria e all'esecuzione privata, anche qui non c'è nulla che vada contro l'idea di un processo dominato dal "rule of law"<sup>41</sup>. Quanto al ruolo giocato dal principio del "nuocere al nemico e giovare agli amici", non vedo che cosa abbia a che fare con la struttura giuridica del processo; avrà a che fare con la sociologia giuridica (allora come oggi).

Torniamo dunque al nodo centrale lucidamente enunciato da Crook nell'articolo sopra citato: l'assenza di una riflessione giuridica da parte di un ceto di professionisti (i giuristi) non significa assenza di un pensiero giuridico, cioè di un modo peculiare di pensare la disciplina dei rapporti sociali (che Aristotele distinguerà in *dianemetikon* e *diorthotikon dikaiōn*: Aristoteles, *Ethica Nicomachea* 1130 b ss.). Che poi tale configurazione giuridica sia influenzata, sia nella sua formulazione normativa sia nella prassi quotidiana<sup>42</sup>, da fattori politici e sociali, non muta il dato fondamentale che i Greci sono stati i primi a pensare i rapporti sociali, sia pubblici che privati, come un fenomeno regolato dalle leggi, tendenzialmente impersonali e astratte, della città<sup>43</sup>. Se si condivide questo modo di vedere l'esperienza giuridica greca, ci si accorgerà che i dati delle fonti potranno essere meglio compresi e valorizzati proprio da una convergenza fra la prospettiva della storia del diritto e quella della sociologia storica del diritto. Entrambe le prospettive sono necessarie; nessuna delle due è in grado di dar conto da sola della complessità dei fenomeni giuridici nella Grecia antica.

---

<sup>41</sup> E basterebbe qui ricordare che queste due ultime caratteristiche si ritrovano anche nel processo romano della tarda età repubblicana.

<sup>42</sup> E in quest'ottica gli approcci individuati da Golden sono meritevoli di ulteriore approfondimento, come d'altronde l'autore stesso si augura: v. p. 176.

<sup>43</sup> Da questo punto di vista mi pare illuminante il contrasto fra leggi greche e il "Codice" di Hammurabi messo in luce da M. GAGARIN, *Inscribing Laws in Greece and the Near East*, in *Symposium 2003*, in corso di stampa.

## BIBLIOGRAFIA

- BILE M., "La *patroioikos* des lois de Gortyne: Etude linguistique", in *Symposion* (1993) 45-60
- BOEGEHOLD A.L. E SCAFURO A.C. (Ed.), *Athenian Identity and Civic Ideology* (Baltimore and London, 1993).
- CANTARELLA E., "*Phonos me ek pronoias*. Contributo alla storia dell'elemento soggettivo nell'atto illecito", in *Symposion I* (1975) 293-319.
- CARTLEDGE P., MILLETT P. & VON REDEN S. (ed.), *Kosmos. Essays in Order, Conflict and Community in Classical Athens* (Cambridge, 1998).
- CARTLEDGE P., "Introduction: defining a kosmos", in *Kosmos* cit., 1-12.
- CHRIST, M. R., *The litigious Athenian* (Baltimore, 1998).
- COHEN D., *Law, Violence and Community in Classical Athens* (Cambridge, 1995).
- COHEN E.E., *The Athenian Nation* (Princeton, 2000).
- CROOK J.A., "Legal History and General History", *BICS* 41 (1996) 31-36.
- DENOZZA F., "La struttura dell'interpretazione", *Riv.trim.dir.proc.civ.* 49.1 (1995) 1-73.
- DI LELLO FINUOLI A.L., "Trasmissione della proprietà per successione ereditaria femminile e sistema di parentela nel 'Codice di Gortina'", in *La transizione dal miceneo all'alto arcaismo. Dal palazzo alla città*, ed. D. Musti, A. Sacconi et alii (Roma, 1991) 215-230.
- FOXHALL L. - LEWIS A.D.E. (ed.), *Greek Law in its Political Setting. Justification not Justice* (Oxford, 1996).
- GAGARIN M., "The Function of Witnesses at Gortyn", in *Symposion* (1985) 29-54.
- "The Economic Status of Women in the Gortyn Code: Retroactivity and change" in *Symposion* (1993) 61-78 (con la "Risposta" di A. MAFFI).
- "Oaths and Oath-Challenges in Greek Law", in *Symposion* (1995) 125-134.
- "The Gortyn Code and Greek Legal Procedure", in *Symposion* (1997) 41-52.
- "Inscribing Laws in Greece and the Near East", in *Symposion* (2003), in corso di stampa.
- GOLDEN M., "Epilogue: Some Trends in Recent Work on Athenian Law and Society", in HUNTER - EDMONDSON (2000) 175-185.
- HANSEN M.H., "95 Theses about the Greek Polis in the Archaic and Classical Periods. A Report on the Results Obtained by the Copenhagen Polis Centre in the Period 1993-2003", *Historia* 52/3 (2003) 257-282.
- HARRIS E.M., "Feuding or Enforcement? The Nature of Litigation in Classical Athens", in corso di stampa in *Symposion* (2001).
- HARRIS E.M. - RUBINSTEIN L. (ed.), *Law and the Courts in Ancient Greece* (London 2004).
- HÖLKESKAMP K.-J., *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland* (Stuttgart, 1999).
- HUNTER V. - EDMONDSON J. (ed.), *Law and Social Status in Classical Athens* (Oxford, 2000).
- JOHNSTONE, S., *Disputes and Democracy: The Consequences of Litigation in Ancient Athens* (Austin, 1999).
- MAFFI A., "Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene", in *Symposion* (1990) 205-235 (con la "Response" di S. AVRAMOVIĆ, 236-240).
- "Processo di libertà e rivendicazione in proprietà dello schiavo a Gortina e ad Atene", in *Symposion* (1995) 17-26.
- "Droit et épigraphie dans la Grèce archaïque. A propos d'un ouvrage récent", *Rev.hist.droit* 75 (1997) 435-446.
- "La legittimità a stare in giudizio del kosmos gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)", in *Symposion* (1999) 37-56.

- “Hans Julius Wolff e gli studi di diritto greco a trent’anni dal I Symposium”, *Dike* 4 (2001) 269-291.
- “Processo di status e rivendicazione in proprietà nel Codice di Gortina: *diadikasia* o azione delittuale?”, *Dike* 5 (2002) 111-134.
- MARTINI R., “Su due norme transitorie del Codice di Gortina”, in *Symposion* (1997) 33-40.
- MEINECKE J., “Gesetzesinterpretation und Gesetzesanwendung im Attischen Zivilprozess”, *RIDA* 18 (1971) 275-360.
- MEYER-LAURIN H., *Gesetz und Billigkeit im Attischen Prozess* (Weimar, 1965).
- OBER J., “Living Freely as a Slave of the Law. Notes on Why Sokrates Lives in Athens”, in *Polis & Politics. Studies in Ancient Greek History presented to M. H. Hansen*, ed. P. Flensted-Jensen, T. Heine Nielsen, L. Rubinstein (Copenhagen, 2000) 541-551.
- RHODES P.J., “Enmity in fourth-century Athens”, in *Kosmos* cit., 144-161.
- ROSEN H. B., “Questions d’interprétation de textes juridiques grecs de la plus ancienne époque”, in *Symposion* (1977) 9-32.
- SCAFURO A., *Introduction: Bifurcations and Intersections*, in *Athenian Identity* cit., 1-8.
- TALAMANCA M., “Dikazein’ e ‘krinein’ alle origini dell’attività giurisdizionale in Grecia”, in *Symposion* (1977) 103-133.
- “Gli studi di diritto greco dall’inizio dell’ottocento ai nostri giorni”, in *Studi in memoria di Gino Gorla* (Milano, 1994), I, 889-949.
- THÜR G., *Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Proklesis zur Basanos* (Wien, 1977).
- “Neuere Untersuchungen zum Prozessrecht der griechischen Poleis. Formen des Urteils”, in *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages* (Frankfurt a.M., 1987) 467-484.
- “Sachverfolgung und Diebstahl in den griechischen Poleis (Dem. 32, Lys. 23, IC IV 72 I, IPark 32 u. 17)”, in *Symposion* (1999) 57-96.
- “Das Gerichtswesen Athens im 4. Jahrhundert v. Chr.”, in *Grosse Prozesse im antiken Athen* (München, 2000) 30-49.
- “Rechtsvorschriften und Rechtsanwendung in Athen (5/4. Jh.v.Chr.)”, in *Τίμαι Ι. Τριανταφυλλοπούλου* (Atene, 2000) 89-100.
- “Eigentumsstreit und Statusprozess in der Grossen Gesetzesinschrift aus Gortyn”, *Dike* 5 (2002) 95-110.
- THÜR G. – TÄUBER H., *IPARK* (WIEN, 1994).
- VAN EFFENTERRE H., “Le droit et la langue. A propos du Code de Gortyne”, in *Symposion* (1979) 113-128.
- “Criminal Law in Archaic Greece”, in *Symposion* (1990) 83-86 (con la “Response” di M. GAGARIN, 83-92).
- VAN EFFENTERRE H. et M., “Du nouveau sur le Code de Gortyne”, in *Symposion* (1995) 11-16.
- “Le vocabulaire de l’appartenance dans les lois de Gortyne”, in *Symposion* (1997) 21-32.
- VAN EFFENTERRE H. – RUZÉ F., *Nomima I-II* (Roma, 1994).
- WINKEL L., “Das sokratische Paradoxon *oudeis ekon examartanein* und strafrechtliche Zurechnung im Lichte neuerer Literatur”, in *Symposion* 1985 (1989) 109-118.
- WOLFF H.J., “Der Ursprung des gerichtlichen Rechtstreits bei den Griechen”, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und des hellenistisch-römischen Ägypten* (Weimar, 1961) 1-90.
- *Die attische Paragraphe* (Weimar, 1966).
- *Das Justizwesen der Ptolemäer* (München, 1970).